CAMERA DEI DEPUTATI N. 2778

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAVERI

Disciplina degli impianti a fune, delle piste da sci e delle relative infrastrutture

Presentata il 15 giugno 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'andamento della XI legislatura, con il crescente rischio di scioglimento delle Camere e di conseguenti elezioni anticipate, rende molto labile la possibilità di concretizzare attraverso una approvazione definitiva buona parte della vasta produzione legislativa di iniziativa parlamentare. Tuttavia è innegabile il valore che assume ogni proposta quando tende comunque a diventare una sorta di testimonianza a vantaggio di chi in futuro dovrà occuparsi di una certa materia.

È con questo spirito che presento questa mia elaborazione su di un tema molto importante per l'economia della montagna e sul quale sino ad oggi vi è stata una produzione legislativa assai disparata e dispersa, spesso piena di contraddizioni. Infatti, di fronte ad una crescente affermazione dello sci di discesa e da fondo quale fenomeno di massa, con lo sviluppo enorme di stazioni alpine o appenniniche, non pare che le normative abbiano sempre seguito le derivanti necessità. Non è il caso di citare cifre e statistiche poiché ben note. Quel che è da rimarcare è quanto la proposta di legge esemplifichi semmai la complessità di un'attività sportiva e delle diverse sfaccettature che ne derivano in un riparto di competenze che dal comune, alla regione sino allo Stato coinvolge diverse sfere di potere politico, cui bisognerebbe aggiungere la cooperazione transfrontaliera e la integrazione europea, essendo lo sci inserito in un mercato internazionale, con la ovvia concorrenza e i necessari confronti. È chiaro

perciò che la presente proposta di legge ha dovuto tenere conto della necessità di conciliare molte esigenze in un quadro comparativo con quanto è già stato elaborato in materia.

Quel che va aggiunto è che non sarebbe logico lasciare una buona parte degli argomenti alla buona volontà di chi opera nel settore o all'intervento della giurisprudenza. Alcune regole certe si impongono e la proposta di legge si configura anche nei confronti delle regioni come una legge-quadro, meno invasiva possibile, con la giusta considerazione delle competenze esclusive di regioni e province autonome.

Divisa in dieci capi, per un totale di 92 articoli, la proposta di legge fissa nei primi 8 articoli le disposizioni generali, quali l'ambito di applicazione, la definizione di impianti e piste, mentre al capo II, dall'articolo 9 al 32, si sofferma sulla costruzione, gestione e manutenzione degli impianti a fune. Al capo III, dall'articolo 33 al 47, si approfondiscono i temi che riguardano le piste da sci, così come al capo IV, sino all'articolo 60, si traccia una sorta di decalogo di « comportamento dello sciatore ». Il capo V si occupa, dall'articolo 61 al 68, di soccorso radio e il successivo capo VI, sino all'articolo 75, è dedicato alla prevenzione degli infortuni. I successivi quattro capi sono dedicati, rispettivamente, alle sanzioni, alle assicurazioni, alle norme finanziarie e alle norme finali e transitorie.

Riteniamo si tratti di un contributo completo, benché perfettibile, ad una regolamentazione della vasta materia connessa allo sci e che ha nella sicurezza la sua ragione fondamentale, in una collaborazione fra gli enti pubblici, i gestori degli impianti e gli sciatori.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Disposizioni generali).

1. La presente legge disciplina la costruzione, l'adeguamento, la manutenzione e l'esercizio degli impianti a fune adibiti a pubblico servizio di trasporto e delle relative infrastrutture, la realizzazione e l'esercizio delle piste da sci, il comportamento degli sciatori, nonché la prevenzione degli infortuni ed il soccorso in caso di sinistro nell'uso degli impianti e delle piste.

ART. 2.

(Finalità).

1. Scopo della presente legge è quella di assicurare adeguate condizioni di agibilità delle piste da sci e degli impianti a fune, il loro sviluppo al fine di un corretto inserimento nell'ambiente e nel paesaggio, un'efficente ed efficace gestione degli stessi, la prevenzione dei pericoli e dei danni eventualmente derivanti, il migliore impiego del territorio per la pratica degli sport da neve e la sicurezza degli utenti ed operatori.

2. La presente legge tutela la sicurezza degli sciatori alpinisti e dei praticanti lo sci fuori pista.

ART. 3.

(Ambito di applicazione).

1. Le regioni disciplinano, nell'ambito dei princìpi fondamentali stabiliti dalla presente legge, gli impianti a fune, le piste e le relative infrastrutture.

2. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali in materia di impianti a fune, piste da sci e relative infrastrutture, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

3. I princìpi generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

ART. 4.

(Definizioni degli impianti).

1. Gli impianti a fune si distinguono, in base alle loro caratteristiche tecniche, nelle seguenti categorie:

a) funivie, se trattasi di impianti di trasporto di persone a mezzo di veicoli sospesi a funi tese tra stazioni ad opportuna altezza dal suolo;

b) sciovie, se consistono in funicolari terrestri per il traino di sciatori su piste a mezzo di attacchi fissati ad una fune traente, tesa tra stazioni ad opportuna altezza dal suolo;

c) slittovie, se trattasi di funicolari terrestri dotate di slitte scivolanti su piste innevate.

2. Le funivie si distinguono:

a) seggiovie, se i veicoli consistono in seggiole;

b) cabinovie, se i veicoli sono cabine chiuse o aperte.

3. Le infrastrutture accessorie degli impianti a fune consistono nelle opere destinate al conforto ed alla sicurezza degli utenti e del personale.

ART. 5.

(Categorie delle piste da sci).

1. Le piste da sci sono aree innevate, naturalmente od artificialmente, rese ido-

nee alla pratica dello sci da discesa o da fondo, ad uso pubblico ed abitualmente adibite alla circolazione degli sciatori.

2. Le piste da discesa si distinguono, secondo le loro caratteristiche tecniche ed in condizioni metereologiche e niveometriche normali, in:

a) campi scuola, se trattasi di aree in lieve pendenza, prive di ostacoli e di pericoli, idonee alla discesa di principianti e con possibilità di agevole arresto;

b) piste verdi, se consistono in percorsi di lunghezza, pendenza e dislivello limitati, idonei alla discesa di sciatori capaci di effettuare almeno curve lente a spazzaneve;

c) piste blu, se trattasi di aree dalla pendenza contenuta, senza notevoli variazioni di difficoltà, idonee alla discesa di sciatori capaci di eseguire curve a largo raggio ed a media velocità;

d) piste rosse, se consistono in percorsi di pendenza e difficoltà variabili, idonei alla discesa di sciatori capaci di effettuare curve veloci;

e) piste nere, se trattasi di aree dalla pendenza notevole e variabile, con difficoltà elevate e differenziate, idonee alla discesa di sciatori capaci di eseguire curve a corto raggio, ad elevata velocità e su qualunque pendio.

3. Le piste da fondo sono percorsi su terreno vario, eventualmente a struttura anulare, adibite allo sci da fondo e classificate in:

a) piste facili, caratterizzate da pendenza longitudinale sempre inferiore al 15 per cento;

b) piste difficili, caratterizzate da pendenza longitudinale anche superiore al 15 per cento.

ART. 6.

(Uso pubblico).

1. Le piste da sci sono aperte all'uso pubblico a favore degli utenti, dopo la relativa autorizzazione rilasciata ai gestori.

ART. 7.

(Programmazione regionale).

1. La programmazione e la realizzazione degli impianti a fune, delle piste da sci e delle relative infrastrutture sono attuate in conformità agli indirizzi generali ed agli obiettivi della programmazione regionale, con particolare riferimento al corretto e razionale uso del territorio, alla salvaguardia delle bellezze paesaggistiche, alla tutela dell'ambiente, allo sviluppo delle attività produttive ed all'incremento del turismo.

2. Le regioni verificano l'osservanza del comma 1 in sede di esame dei progetti relativi ad impianti e piste.

ART. 8.

(Programmazione territoriale).

1. Gli impianti a fune, le piste da sci e le relative infrastrutture devono essere compresi negli strumenti urbanistici regionali e comunali.

2. Gli strumenti urbanistici devono adeguarsi alle prescrizioni tecniche ed operative dei servizi regionali niveometeorologici e dei nuclei antivalanghe.

CAPO II

COSTRUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI A FUNE

ART. 9.

(Gestione degli impianti a fune).

1. Gli impianti a fune devono essere gestiti in regime di concessione. Non possono essere affidati a gestori diversi dal concessionario, salvo espressa autorizza-

zione del concedente per ragioni di pubblico interesse.

2. Il concessionario può incaricare una diversa persona per l'esercizio materiale dell'impianto.

ART. 10.

(Diritto di prelazione).

1. Il concessionario di un impianto a fune ha diritto di essere preferito, a parità di condizioni, per la concessione alla costruzione e all'esercizio di nuovi impianti nella zona di utenza determinata dagli strumenti urbanistici.

ART. 11.

(Dichiarazione di pubblica utilità ed espropriazione).

1. Il provvedimento concessorio implica la dichiarazione di pubblica utilità degli impianti, delle piste da essi servite e delle relative infrastrutture previste nei progetti approvati, oltre all'urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

ART. 12.

(Iniziativa).

1. Il potere di iniziativa per la localizzazione e la realizzazione degli impianti a fune spetta:

a) al comune, quando l'impianto è integralmente situato nel suo territorio;

b) alla provincia, sentiti i comuni interessati, se l'impianto è sito nel territorio di più comuni compresi nella medesima provincia;

c) alla regione, sentiti i comuni interessati, quando l'impianto è situato sul territorio di più province;

d) nel caso in cui l'impianto sia situato sul territorio di più regioni si osserva l'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. La deliberazione relativa a quanto previsto al comma 1, adottata secondo la rispettiva competenza dai consigli, è pubblicata, dopo la sua entrata in vigore, nel Bollettino ufficiale della regione.

3. La deliberazione deve contenere:

a) le modalità di massima e le condizioni del servizio;

b) i termini di presentazione delle relative istanze da parte dei soggetti interessati;

c) la documentazione da allegarsi alla domanda.

4. Le regioni devono verificare la congruità degli interventi proposti in relazione agli indirizzi ed obiettivi di cui all'articolo 7. In difetto delle necessarie indicazioni le domande sono dichiarate inammissibili.

ART. 13.

(Competenze).

1. Le concessioni alla costruzione ed all'esercizio degli impianti a fune sono accordate:

a) dal sindaco, previa delibera del consiglio comunale, nel caso previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera *a)*;

b) dal presidente della giunta provinciale, previa delibera della giunta, nel caso previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera *b)*;

c) dal presidente della giunta regionale, previa delibera della giunta, nel caso previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera *c)*.

2. Nel caso previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera *d)*, della presente legge, si osserva la disposizione di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 14.

(Domanda).

1. La concessione alla costruzione ed all'esercizio degli impianti a fune può essere rilasciata a chi è in possesso dei requisiti tecnici, giuridici e finanziari previsti dalle leggi regionali.

2. Gli interessati devono presentare apposita domanda all'ente competente ai sensi dell'articolo 13.

3. All'istanza devono essere allegati:

a) il progetto e la relazione tecnica relativi all'impianto a fune con specificazione dei tempi di realizzazione;

b) la planimetria della zona interessata;

c) l'indicazione delle spese previste e dei mezzi finanziari.

4. Il concedente garantisce adeguata pubblicità agli atti e la partecipazione degli interessati alla relativa procedura.

ART. 15.

(Procedimento).

1. Il concedente provvede all'istruttoria, accertando il possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

2. Le regioni disciplinano con legge lo svolgimento dell'istruttoria.

ART. 16.

(Provvedimento di concessione).

1. Nella concessione sono indicati i diritti e gli obblighi del concedente e del concessionario, il termine di inizio dei lavori e la durata della concessione medesima.

ART. 17.

(Durata).

1. La durata delle concessioni è commisurata alla vita tecnica degli impianti.

2. Le leggi regionali possono stabilire limiti minimi e massimi della durata della concessione.

3. Alla scadenza le concessioni possono essere prorogate, in caso di ammodernamento degli impianti, o rinnovate ai sensi dell'articolo 18.

ART. 18.

(Rinnovo).

1. Alla scadenza la concessione è rinnovata a favore del concessionario, tranne in caso di gravi inadempimenti o di comprovate ragioni di pubblico interesse.

2. Il rinnovo è concesso su domanda presentata almeno sei mesi prima della scadenza e previo nulla-osta degli organi competenti.

3. Il concedente può subordinare il rinnovo al miglioramento dell'impianto in relazione ai progressi della tecnica.

4. In caso di mancato rinnovo il concessionario non ha diritto ad indennizzo.

5. Nel caso di cui al comma 4 il concedente può rilasciare la concessione ad altro soggetto, con la procedura prevista dagli articoli 14, 15 e 16, o imporre la demolizione dell'impianto a cura e spese del concessionario.

ART. 19.

(Revoca).

1. Le concessioni possono essere revocate dal concedente per comprovate ragioni di pubblico interesse o per il risultato negativo del collaudo previsto dall'articolo 25.

2. Nel caso previsto dal comma 1 al concessionario spetta un indennizzo, in cui è compreso anche il valore dell'avviamento dell'attività di gestione.

3. Le regioni possono prevedere altre cause di revoca.

ART. 20.

(Decadenza e sospensione).

1. La decadenza dalla concessione può essere pronunciata dal concedente quando

il concessionario si renda inadempiente agli obblighi derivanti dalla concessione, da leggi e da regolamenti.

2. Qualora si renda necessaria la fissazione di un termine per gli adempimenti di cui al comma 1 può essere disposta la sospensione della concessione.

3. Nei casi di cui al comma 2 il concessionario non ha diritto ad indennizzo.

4. Le regioni possono prevedere altri casi di decadenza e sospensione.

ART. 21.

(Approvazione del progetto).

1. Il concedente trasmette alla regione l'assenso alla concessione unitamente ai documenti di cui all'articolo 14, comma 3.

2. La regione verifica la rispondenza dell'impianto agli strumenti urbanistici regionali, comunali e provinciali ed acquisisce il nulla-osta del Ministero dei Trasporti.

3. In caso di esito positivo dell'istruttoria la regione approva il relativo progetto ed autorizza l'esecuzione delle opere.

ART. 22.

(Costruzione dell'impianto a fune).

1. L'esecuzione delle opere è diretta da un ingegnere iscritto al relativo albo professionale.

2. Il direttore dei lavori vigila sulla conformità delle opere al progetto, sull'idoneità dei materiali impiegati, sulla sicurezza del cantiere e sull'osservanza delle norme vigenti.

3. Il concessionario comunica alla regione ed al Ministero dei trasporti le date di inizio e fine dei lavori per consentire eventuali controlli e sopralluoghi.

ART. 23.

(Personale).

1. Il concessionario deve nominare per le funivie:

a) un direttore d'esercizio, scelto tra gli ingegneri iscritti all'albo professionale, responsabile della manutenzione dell'impianto, della sua efficienza, della regolarità del servizio e della sua sicurezza;

b) un capo servizio, responsabile dell'osservanza del regolamento previsto dall'articolo 26 e delle disposizioni impartite dal direttore d'esercizio.

2. Per le sciovie e le slittovie è sufficiente un responsabile d'esercizio.

ART. 24.

(Esercizio provvisorio).

1. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori una commissione tecnica nominata dalla regione effettua il sopralluogo dell'impianto con l'intervento del direttore dei lavori.

2. La commissione di cui al comma 1, esprime un parere vincolante sull'idoneità delle opere e sulle misure di sicurezza adottate.

3. La commissione può stabilire condizioni ed imporre particolari prescrizioni nell'interesse pubblico e per garantire la sicurezza dell'impianto.

4. La regione, previa acquisizione del parere previsto al comma 2, autorizza l'apertura dell'impianto per lo svolgimento provvisorio dell'attività.

ART. 25.

(Collaudo).

1. Entro un anno dall'apertura dell'impianto una commissione nominata dalla regione provvede al collaudo dell'impianto e ne dà comunicazione al concedente.

2. La regione, con legge, stabilisce la composizione ed il funzionamento della commissione di collaudo.

3. La commissione può subordinare l'esito positivo del collaudo all'adozione di accorgimenti tecnici o di ulteriori misure di sicurezza.

4. In caso di esito negativo del collaudo si applica l'articolo 19, comma 1.

5. Il collaudo è approvato dalla regione.

6. L'atto di approvazione di cui al comma 5 costituisce autorizzazione definitiva all'esercizio dell'impianto.

ART. 26.

(Regolamento d'esercizio).

1. Il servizio deve svolgersi secondo la disciplina fissata dalla concessione e dal relativo regolamento.

2. Il regolamento deve essere pubblicato con mezzi idonei e comunicato alla regione, prima dell'apertura dell'impianto, per l'approvazione.

3. L'organo competente all'approvazione e la relativa procedura sono determinati con legge regionale.

ART. 27.

(Tariffe).

1. Le tariffe per l'uso degli impianti sono stabilite dal concessionario o dal gestore in conformità alle direttive di cui al comma 4.

2. Le tariffe devono essere comunicate al concedente, per il visto, almeno trenta giorni prima della loro entrata in vigore.

3. Il concessionario deve pubblicare le tariffe con mezzi idonei presso le stazioni di partenza.

4. Le regioni possono emanare direttive per la determinazione delle tariffe.

ART. 28.

(Sorveglianza).

1. La sorveglianza degli impianti spetta agli organi cui la regione attribuisce la relativa competenza.

2. In difetto di diversa espressa attribuzione la competenza spetta all'assessorato regionale per i trasporti.

3. Le relative ispezioni e verifiche possono essere disposte in qualunque momento ed almeno una volta all'anno per il controllo dell'efficienza tecnica, della sicurezza e della regolarità dei servizi.

4. Le regioni possono imporre prescrizioni ed ordinare l'esecuzione delle opere necessarie.

5. In caso di necessità ed urgenza gli organi competenti possono ordinare la sospensione del servizio.

ART. 29.

(Tasse di concessione).

1. I concessionari sono tenuti al pagamento delle tasse di concessione e al contributo di sorveglianza previsti dalle disposizioni urgenti.

ART. 30.

(Manutenzione ordinaria).

1. Il concessionario dell'impianto deve provvedere alla manutenzione ordinaria del medesimo.

ART. 31.

(Manutenzione straordinaria).

1. Il concessionario dell'impianto provvede alla manutenzione straordinaria dell'impianto medesimo con il concorso finanziario dell'ente concedente. In tale caso la regione può disporre interventi tecnici ausiliari ed esercitare controlli sull'esecuzione dei lavori.

2. La regione, con proprie leggi, disciplina i controlli e gli interventi previsti al comma 1.

ART. 32.

(Innevamento programmato).

1. Le regioni disciplinano con proprie leggi i requisiti, le procedure di autorizzazione e le modalità di esercizio degli impianti di innevamento programmato.

2. I gestori delle piste possono realizzare apparati di innevamento programmato sulle piste e sui terreni confinanti.

3. Per gli impianti di innevamento programmato è vietato l'uso di catalizzatori o di additivi inquinanti.

CAPO III

PISTE DA SCI

ART. 33.

(Requisiti tecnici).

1. Le piste da sci devono essere ubicate in zone idonee sotto il profilo idrogeologico ed esenti da rischi di frane o valanghe nel periodo di esercizio.

2. Le piste non devono attraversare strade carrozzabili aperte al traffico o tracciati di mezzi di risalita a livello.

3. Le aree destinate a slitte o simili devono essere distinte da quelle destinate agli sciatori.

4. Le piste da discesa devono presentare i seguenti requisiti:

a) avere una larghezza non inferiore a venti metri, tranne in brevi tratti segnalati in modo idoneo, e compatibile con la capacità dei relativi impianti di risalita;

b) presentare difficoltà compatibili con la classificazione di cui all'articolo 5;

c) avere un fianco minimo verticale di 3,50 metri in condizioni di medio innevamento;

d) presentare un andamento tale da impedire, a media velocità, il distacco improvviso degli sci dalla neve;

e) essere prive di ostacoli pericolosi sul fondo non innevato del tracciato;

f) avere una parte terminale che, per larghezza e profilo, permetta l'agevole e sicuro arresto degli sciatori.

5. Le piste da fondo devono avere caratteristiche tali da consentire l'agevole

transito degli sciatori ed essere dotate di posti fissi di soccorso.

6. Le aree comuni a più piste devono permettere l'agevole scorrimento degli sciatori provenienti da tutte le piste confluenti.

ART. 34.

(Autorizzazione).

1. La realizzazione e l'esercizio delle piste da sci devono essere autorizzati dall'ente competente, previa approvazione della giunta regionale.

ART. 35.

(Domanda).

1. La domanda per la realizzazione e l'esercizio di piste da sci è presentata alla regione tramite l'ente competente all'autorizzazione.

2. Alle domande di cui al comma 1 devono essere allegati:

a) il progetto della pista;

b) una relazione tecnica illustrativa;

c) l'indicazione dei terreni interessati e della loro disponibilità;

d) la descrizione dei relativi impianti a fune in esercizio od in progetto, con specificazione della loro portata;

e) l'indicazione delle strutture recettive e di ristoro;

f) la descrizione dei parcheggi esistenti ed in progetto;

g) l'eventuale richiesta di costituzione di servitù coattive.

3. La relazione tecnica illustrativa di cui alla lettera *b)* del comma 2 deve specificare:

a) la struttura geologica dei terreni interessati;

b) le condizioni di innevamento della zona;

c) la localizzazione delle valanghe e delle frane;

d) le colture in atto;

e) gli interventi ambientali necessari.

4. Contestualmente alla domanda deve essere indicato un direttore di pista che deve provvedere:

a) a coordinare le operazioni di battitura e preparazione delle piste;

b) ad organizzare i servizi di soccorso sulla pista;

c) a segnalare al gestore della pista le situazioni di pericolo;

d) ad espletare i compiti assegnatigli dalle leggi regionali in materia.

ART. 36.

(Procedimento).

1. La regione, con propria legge, disciplina la procedura per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 34.

2. In ogni caso per il rilascio dell'autorizzazione è necessaria l'acquisizione del parere della commissione consultiva di cui all'articolo 37.

3. La commissione di cui al comma 2 può indicare particolari modalità per la costruzione e l'esercizio delle piste.

ART. 37.

(Commissione consultiva).

1. Presso le amministrazioni regionali sono costituite le commissioni consultive in materia di piste.

2. Le leggi regionali determinano la composizione, la durata ed il funzionamento delle commissioni di cui al comma 1.

3. I pareri rilasciati dalle commissioni sono obbligatori ma non vincolanti.

ART. 38.

(Confluenze delle piste).

1. Il gestore di una pista che vuole farla confluire in altra già esistente ed

autorizzata deve, a proprie cure e spese, eseguire le opere richieste per attribuire alla pista resa comune i requisiti previsti dall'articolo 33.

2. Alla relativa domanda deve essere allegata una dichiarazione di consenso del gestore della pista già esistente ed un prospetto di ripartizione delle spese di manutenzione.

3. A lavori eseguiti si applica l'articolo 25.

4. Le regioni possono prevedere procedure per autorizzare le confluenze anche in mancanza del consenso richiesto dal comma 2.

ART. 39.

(Agibilità).

1. Gli interessati devono comunicare l'avvenuta l'ultimazione delle opere all'ente competente ed alla regione.

2. Alla comunicazione è allegata una relazione tecnica attestante la conformità delle opere al progetto, al parere di cui all'articolo 36, comma 2, ed alle eventuali prescrizioni adottate ai sensi dell'articolo 36, comma 3.

ART. 40.

(Manutenzione).

1. I gestori delle piste provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle piste, curando che presentino sempre i requisiti tecnici previsti e che siano munite della prescritta segnaletica.

2. La mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 33 deve essere segnalata dai gestori con mezzi idonei lungo la pista e nelle stazioni dei relativi impianti di risalita.

3. In caso di ripetuta violazione del disposto dei commi 1 e 2 l'ente competente o, in via sostitutiva, la regione revocano l'autorizzazione prevista dall'articolo 34.

ART. 41.

(Apertura).

1. Le piste, dotate dei requisiti richiesti, possono essere aperte agli utenti quando risultano idonee alla pratica dello sci per le condizioni di innevamento e meteorologiche.

2. Gli impianti destinati ai soli sciatori possono essere aperti solo se almeno una pista da loro servita è praticabile.

ART. 42.

(Elenchi).

1. Le regioni devono predisporre un elenco delle piste da sci, curarne la gestione e provvedere al suo costante aggiornamento.

2. L'elenco deve contenere:

a) le generalità dei titolari delle concessioni;

b) la classificazione delle piste;

c) gli accordi con i proprietari dei terreni interessati;

d) le generalità dei direttori di pista.

ART. 43.

(Segnaletica).

1. Le piste da sci devono essere dotate, a cura del gestore, della necessaria segnaletica.

2. La segnaletica deve essere conforme ai requisiti dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) ed a quelli eventualmente previsti da convenzioni internazionali.

3. La segnaletica deve essere realizzata in modo da permetterne l'agevole rimozione a conclusione della stagione sciistica e deve evidenziare la classificazione della pista ai sensi dell'articolo 5 e la sua agibilità.

4. Nelle stazioni a valle degli impianti deve essere apposto un prospetto generale delle piste recante la loro classificazione,

il loro stato e la relativa denominazione, oltre a quanto previsto dall'articolo 74.

ART. 44.

(Soccorso).

1. Il gestore degli impianti ed il titolare della pista devono assicurare i primi soccorsi, l'allerta dei più vicini presìdi sanitari ed il trasporto degli infortunati sino alla strada o all'area di atterraggio dell'elicottero più vicini.

2. Le regioni, con propria legge, disciplinano:

a) l'addestramento, l'abilitazione e l'aggiornamento professionale degli addetti al soccorso;

b) le caratteristiche tecniche e la consistenza dei materiali destinati al soccorso;

c) l'integrazione con il sistema di emergenza sanitaria regionale e provinciale;

d) l'allestimento di aree idonee all'atterraggio di elicotteri;

e) la creazione di posti di primo soccorso traumatologico adeguati alla portata degli impianti di risalita ed idonei ad assicurare un'assisteza tempestiva agli infortunati.

ART. 45.

(Regolamenti comunali).

1. I comuni includono nei loro regolamenti norme per la disciplina della circolazione degli sciatori e dei terzi sulle piste da sci.

ART. 46.

(Verifiche ed ispezioni).

1. Le regioni svolgono verifiche ed ispezioni per accertare l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, secondo le modalità stabilite con legge regionale.

ART. 47.

(Tutela ambientale).

1. Al termine della stagione sciistica, allo scopo di evitare erosioni, con perdita di stabilità ed alterazione del regime delle acque, i terreni interessati devono essere adeguatamente sistemati.

2. Devono essere altresì assicurati, mediante idonei interventi, la conservazione ed il ripristino del manto erboso nelle zone interessate dalle stagioni sciistiche.

3. Allo scadere dell'autorizzazione all'esercizio della pista i luoghi su cui essa insiste e le zone limitrofe devono essere comunque ridotte in pristino.

4. Gli interventi di cui al presente articolo devono svolgersi a cura e spese del gestore della pista.

CAPO IV

COMPORTAMENTO DEGLI SCIATORI

ART. 48.

(Comportamento degli sciatori).

1. Gli sciatori ed i frequentatori delle piste da sci e degli impianti di risalita devono osservare le disposizioni del presente capo, quelle adottate dalle regioni ai sensi del comma 3, le disposizioni impartite dai gestori e la segnaletica posta sulle piste, nelle stazioni di partenza ed in quelle di arrivo degli impianti.

2. Gli sciatori devono in ogni caso comportarsi con prudenza, perizia e diligenza onde evitare danni a persone e cose, intralcio agli altri sciatori o pericoli per l'incolumità altrui.

3. Le regioni ed i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza ed il miglior utilizzo delle piste e degli impianti.

4. È vietato percorrere le piste con attrezzatura diversa dagli sci, dal monosci e dalla tavola da neve.

5. È altresì vietato accedere alle piste da fondo con sci od altri mezzi non idonei.

ART. 49.

(Velocità).

1. Gli sciatori devono adottare una velocità congrua rispetto alle proprie capacità, alla difficoltà del tracciato, alle condizioni del terreno ed a quelle meteorologiche.

2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie ed in presenza di principianti.

ART. 50.

(Precedenza).

1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni od interferenze con lo sciatore a valle.

ART. 51.

(Sorpasso).

1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.

2. Il sorpasso può effettuarsi sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

3. Lo sciatore sorpassato deve evitare di mettersi improvvisamente in movimento e deve facilitare la manovra evitando repentini ed imprevedibili mutamenti di direzione.

ART. 52.

(Incrocio).

1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra.

ART. 53.

(Stazionamento).

1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.

2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi od in luoghi senza visibilità.

3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.

4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.

ART. 54.

(Soccorso).

1. In caso di sinistro l'utente deve prestare l'assistenza occorrente agli eventuali infortunati.

2. Chi è coinvolto in un incidente deve fornire le proprie generalità ai soggetti coinvolti.

3. Il comma 2 si applica anche ad eventuali testimoni.

ART. 55.

(Transito).

1. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.

2. Chi scende la pista senza sci deve tenersi ai bordi rispettando quanto previsto all'articolo 56, comma 2.

3. In occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.

ART. 56.

(Risalita).

1. Chi risale la pista deve procedere ai bordi di essa, deve evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettare le pre-

scrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle emanate dal gestore della pista.

2. La risalita della pista è ammessa solo per gravi motivi.

ART. 57.

(Mezzi meccanici).

1. I mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità ed urgenza.

2. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 1, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione.

ART. 58.

(Fuori pista).

1. Il concessionario ed il gestore degli impianti a fune non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti stessi.

2. I praticanti del fuori pista devono munirsi di apparati tecnici per il rilevamento secondo le normative internazionali ARVA.

3. Quanto previsto nei commi 1 e 2 deve essere indicato sul titolo di esercizio ed indicato su cartelli apposti nelle stazioni di partenza ed arrivo degli impianti di risalita.

ART. 59.

(Sci alpinismo).

1. L'articolo 58 si applica ai percorsi di sci alpinismo.

ART. 60.

(Trasporti a fune).

1. Nell'impiego dei mezzi di risalita gli utenti devono comportarsi con prudenza e

diligenza, osservando le disposizioni impartite dal gestore e dagli addetti agli impianti ed evitando ogni pericolo o danno per gli altri utenti ed i terzi.

2. Gli utenti devono altresì conformarsi alla segnaletica apposta dal gestore nelle stazioni di arrivo, in quelle di partenza e sul percorso dell'impianto.

CAPO V

IMPIANTI RADIO DI SOCCORSO

ART. 61.

(Impianti radio di soccorso).

1. La detenzione, l'installazione e l'esercizio degli impianti radioelettrici destinati a fini di gestione, di soccorso e di tutela dell'incolumità degli utenti delle piste da sci e degli impianti a fune, dei relativi addetti, degli esercenti il fuori pista e lo sci alpinismo sono disciplinati dalle leggi regionali.

2. Le leggi regionali devono garantire il migliore impiego degli apparati radioelettrici per la sicurezza degli sciatori su pista, l'ordinato svolgimento delle relative attività, la prevenzione dei pericoli da esse derivanti, la tutela dei dipendenti, degli addetti e degli utenti degli impianti di risalita, l'efficiente gestione dei mezzi stessi nonché l'incolumità degli esercenti il fuori pista e lo sci alpinismo.

3. Gli articoli 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68 si applicano anche all'impiego di apparati radioelettrici finalizzati al soccorso ed alla localizzazione in alta montagna per la sicurezza degli itinerari alpinistici ed escursionistici.

ART. 62.

(Requisiti tecnici).

1. Per l'esclusivo conseguimento dei fini di cui all'articolo 61 possono essere impiegati ricetrasmettitori portatili dalla potenza massima di 1 *watt*.

2. Gli apparati radioelettrici di cui al comma 1 devono presentare i requisiti tecnici richiesti dalla vigente normativa in materia.

ART. 63.

(Frequenze).

1. I ricetrasmettitori di cui all'articolo 62, comma 1, devono operare nella gamma VHF (146 – 174 Mhz).

2. Gli apparati di cui all'articolo 68 devono operare nella gamma UHF o sulle onde lunghe.

3. Restano ferme le frequenze già assegnate al soccorso alpino dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

4. Con legge regionale deve prevedersi una frequenza specifica per la trasmissione di soli brevi segnali di soccorso e localizzazione, con divieto assoluto di altro impiego od occupazione persistente della frequenza stessa.

5. Presso i presìdi di soccorso deve essere installato un centro di ascolto permanente sulla frequenza determinata ai sensi del comma 4.

ART. 64.

(Concessione).

1. L'installazione e l'impiego degli apparati radioelettrici di cui agli articoli 62 e 68 sono subordinati a concessione nominativa.

2. Il concessionario deve versare un canone annuo non superiore a lire 10.000.

ART. 65.

(Procedimento).

1. Le concessioni, di durata annuale, sono rilasciate dai competenti organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni previa domanda contenente una assunzione di responsabilità del concessionario e con il parere obbligatorio della regione.

2. Le competenze e le modalità per il rilascio del parere richiesto dal comma 1 sono disciplinate con legge regionale.

ART. 66.

(Revoca e decadenza).

1. Le concessioni di cui all'articolo 64 possono essere revocate dal concedente per comprovate ragioni di pubblico interesse o per motivi di ordine pubblico.

2. La decadenza può essere pronunciata dal concedente quando il concessionario si renda inadempiente agli obblighi derivanti dalla concessione, da leggi o da regolamenti.

ART. 67.

(Coordinamento).

1. Le frequenze di impiego degli apparati radioelettrici di cui all'articolo 62 devono essere determinate previa intesa tra le regioni confinanti, per la migliore organizzazione, coordinazione, efficienza ed efficacia del relativo servizio.

ART. 68.

(Apparati di localizzazione).

1. Il presente capo si applica anche agli apparati radioelettrici idonei alla sola trasmissione di segnali codificati di soccorso e localizzazione, compresi i cercavittime da valanga.

CAPO VI

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

ART. 69.

(Prevenzione degli infortuni).

1. Le disposizioni del presente capo sono finalizzate a prevenire gli infortuni

derivanti dalla costruzione, dall'esercizio, dalla manutenzione e dall'impiego degli impianti a fune, delle piste da sci e delle relative infrastrutture.

2. È altresì perseguita la prevenzione degli infortuni nella pratica dello sci fuori pista e dello sci alpinismo.

ART. 70.

(Sicurezza degli impianti).

1. Gli ostacoli presenti ai bordi delle piste da sci, delle sciovie e delle slittovie devono essere dotati di protezioni idonee ad impedire danni agli utenti.

2. La costruzione degli impianti a fune è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367, e successive modificazioni, in quanto compatibile con la presente legge.

3. Si applica altresì l'articolo 75.

ART. 71.

(Esercizio degli impianti).

1. È vietata la circolazione di bob, slitte, mezzi meccanici ed a trazione animale sulle piste da sci, salvo il caso previsto dall'articolo 57, comma 1.

2. I gestori delle piste ed i concessionari degli impianti a fune devono istituire un apposito servizio di soccorso dotato della necessaria attrezzatura e con personale qualificato.

3. L'esercizio degli impianti a fune è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367, e successive modificazioni, in quanto compatibile con la presente legge.

ART. 72.

(Manutenzione).

1. I concessionari degli impianti a fune ed i gestori delle piste devono provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, estiva ed invernale, in modo da escludere rischi ed insidie per i dipendenti e gli utenti.

2. Gli interventi volti ad eliminare rischi ed insidie devono essere adottati con tempestività ed escludere rischi per utenti e dipendenti.

3. Si applica altresì l'articolo 75.

ART. 73.

(Accesso).

1. Non può essere consentito l'accesso agli impianti ed alle piste in presenza di evidenti situazioni di pericolo o di insidie di notevole entità.

ART. 74.

(Impiego).

1. I concessionari degli impianti a fune ed i gestori delle piste devono comunicare agli utenti le condizioni delle piste, la loro apertura e lo stato del manto nevoso con apposite segnalazioni poste nelle stazioni di partenza ed all'inizio delle piste.

2. Con i mezzi di cui al comma 1 devono essere segnalate anche le situazioni di pericolo e le eventuali insidie.

ART. 75.

(Rinvio).

1. Ai trasporti a fune si applicano il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, ed il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in quanto compatibili con la presente legge.

CAPO VII

SANZIONI

ART. 76.

(Concessionari ed esercenti).

1. I concessionari ed i gestori degli impianti a fune sono soggetti alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da lire 200.000 a lire 1.000.000 per violazione degli articoli 9, 14, comma 4, 22, comma 3, 23, 26, comma 2, 27, commi 2 e 3 e 58, comma 3;

b) da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per violazione degli articoli 8, comma 2, 20, comma 1, 26, comma 1, 30, 31 e 32, comma 3;

c) da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 per violazione degli articoli 8, comma 1, 28, commi 4 e 5, e 72, commi 1 e 2.

2. I concessionari ed i gestori degli impianti a fune sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi per la violazione degli articoli 44 ed 84 e con l'arresto sino a tre mesi per la violazione degli articoli 62, 63 e 64.

3. I gestori delle piste da sci sono soggetti alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da lire 200.000 a lire 1.000.000 per violazione degli articoli 34, comma 1, 41, comma 1, 43, comma 2, e 4 e 71, comma 1;

b) da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per violazione degli articoli 40, commi 1 e 2, 41, comma 1, 43, commi 1 e 4, e 46;

c) da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 per violazione degli articoli 34, 70, 71 comma 2, 72, commi 1 e 2, e 74, commi 1 e 2.

4. I gestori delle piste di sci sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi per la violazione degli articoli 44 e 73 e con l'arresto sino a tre mesi per la violazione degli articoli 62, 63, 64 ed 86.

ART. 77.

(Personale).

1. I dipendenti e gli addetti che violano le prescrizioni imposte dalla presente legge, da leggi regionali, da regolamenti e da disposizioni del concessionario, dell'esercente e del gestore sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000.

2. Restano ferme le sanzioni civili, amministrative e penali previste dalla normativa vigente.

ART. 78.

(Utenti).

1. Gli utenti degli impianti a fune sono soggetti alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da lire 50.000 a lire 100.000 per la violazione dell'articolo 60;

b) da lire 200.000 a lire 500.000 se la violazione di cui all'articolo 60 determina situazioni di grave pericolo.

ART. 79.

(Sciatori su pista).

1. Gli sciatori su pista sono soggetti alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da lire 50.000 a lire 100.000 per la violazione degli articoli 48, commi 4 e 5, 54, commi 2 e 3, 55, commi 1 e 2, e 56;

b) da lire 50.000 a lire 200.000 per la violazione degli articoli 49, 50 e 51;

c) da lire 100.000 a lire 200.000 per la violazione degli articoli 52, 53, 55, comma 3, e 57;

2. Gli sciatori sono soggetti alla pena dell'arresto sino a tre mesi per la violazione dell'articolo 54, comma 1.

3. Gli sciatori sono soggetti alla pena dell'arresto da tre mesi a sei mesi per la violazione dell'articolo 63, comma 4.

ART. 80.

(Sciatori fuori pista).

1. Gli sciatori fuori pista sono soggetti alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da lire 200.000 a lire 500.000 per la violazione degli articoli 58, comma 2, ed 87;

b) da lire 500.000 a lire 1.000.000 per la violazione dell'articolo 87, comma 4.

2. Si applica l'articolo 79, commi 2 e 3.

ART. 81.

(Sciatori alpinisti).

1. Gli sciatori alpinisti sono soggetti alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da lire 300.000 a lire 700.000 per la violazione degli articoli 58, comma 2, ed 87;

b) da lire 700.000 a lire 1.300.000 per la violazione dell'articolo 87, comma 4.

2. Si applica l'articolo 79, commi 2 e 3.

ART. 82.

(Conducenti di mezzi).

1. I conducenti mezzi meccanici adibiti alla manutenzione delle piste ed al soccorso sono soggetti alle seguenti sanzioni pecuniarie amministrative:

a) da lire 200.000 a lire 500.000 per la violazione dell'articolo 57;

b) da lire 1.000.000 a lire 2.000.000 per la violazione dell'articolo 85.

ART. 83.

(Rinvio).

1. Si applicano in ogni caso le sanzioni previste nelle norme richiamate dall'articolo 75, in quanto compatibili con la presente legge e con la legislazione regionale.

2. Le sanzioni amministrative sono irrogate con la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Restano ferme le sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali.

4. Le regioni, con proprie leggi, possono prevedere altre o diverse sanzioni amministrative.

5. Le violazioni alla presente legge non soggette alla disciplina degli articoli 76, 77, 78, 79, 80, 81 ed 82 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 100.000.

CAPO VIII

ASSICURAZIONI

ART. 84.

(Assicurazioni contro i danni derivanti dalla costruzione, dalla manutenzione e dall'esercizio degli impianti)

1. I concessionari degli impianti a fune devono stipulare contratti di assicurazione per qualsiasi danno che può derivare ad addetti, utenti o terzi dalla costruzione, manutenzione od esercizio degli impianti stessi.

2. I massimali della copertura assicurativa sono stabiliti dalle regioni con la procedura prevista da leggi regionali.

ART. 85.

(Mezzi meccanici).

1. I mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli

impianti devono essere assicurati ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

2. Sui mezzi di cui al comma 1 deve essere apposto in modo visibile il tagliando dell'assicurazione stipulata ai sensi del medesimo comma 1.

3. Si applica l'articolo 84, comma 2.

ART. 86.

(Sciatori su pista).

1. I gestori delle piste da sci devono stipulare contratti di assicurazione per qualsiasi danno che può derivare ad addetti, utenti o terzi dalla costruzione, manutenzione od uso delle piste.

2. Si applica l'articolo 84, comma 2.

ART. 87.

(Sciatori fuori pista ed alpinisti).

1. Gli sciatori fuori pista e gli sciatori alpinisti devono assicurarsi per i danni che possono derivare dalla loro attività a terzi. In difetto dell'assicurazione la relativa attività è vietata.

2. Si applica l'articolo 84, comma 2.

3. Nell'assicurazione di cui al comma 1 deve essere compresa anche la copertura delle spese di soccorso.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 88.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, al-

l'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

ART. 89.

(Interventi).

1. Lo Stato, le regioni, le province ed i comuni possono prevedere interventi tecnici ed amministrativi, con spesa a carico dei rispettivi bilanci, a favore dei concessionari di impianti a fune, di piste da sci e delle relative infrastrutture per il conseguimento degli scopi della presente legge.

ART. 90.

(Trasferimenti).

1. Gli enti indicati nell'articolo 89 possono deliberare trasferimenti a favore dei concessionari ivi indicati per il conseguimento dei fini della presente legge.

2. Le regioni possono prevedere trasferimenti a favore dei concessionari per contribuire agli oneri derivanti dai contratti di assicurazione previsti dagli articoli 84, 85, 86 ed 87.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 91.

(Disposizioni transitorie).

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 3 le leggi regionali in materia non possono derogare a quanto previsto dalla presente legge. Ove rechino disposizioni incompatibili con quanto previsto dalla presente legge, le regioni devono adeguarle entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

2. Le leggi regionali previste dalla presente legge devono essere adottate entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore.

3. L'esercizio delle piste esistenti è subordinato all'autorizzione prevista dall'articolo 34. Si osservano gli articoli 35 e 36.

4. Le piste in uso alla data di entrata in vigore della presente legge prive dei requisiti previsti dall'articolo 33, possono essere autorizzate, tranne in caso di pericolo accertato.

5. L'autorizzazione di cui al comma 4 indica un termine entro il quale la pista deve essere resa conforme alle previsioni della presente legge. In difetto, allo scadere del termine la pista deve essere chiusa.

ART. 92.

(Disposizioni finali).

1. Le regioni promuovono interventi per l'informazione e l'educazione in materia di sicurezza delle piste e degli impianti, di segnaletica, di prevenzione degli infortuni e di comportamento degli utenti.

2. Le regioni possono privilegiare determinati settori di intervento, con particolare riferimento alla sicurezza ed ai giovani, utilizzando idonei strumenti di pubblicità e definendo le modalità di intervento.

3. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo le regioni possono incaricare professionisti esterni.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-2778
Lire 1200